

XL.

## 1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 1909

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE ANDREA COSTA

## INDICE.

	Pag.
<b>Disegni di legge:</b>	
Istituzione di un conto corrente fra il Ministero del tesoro ed il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le regie navi armate ( <i>Approvazione</i> ) . . . . .	1777
CARCANO, <i>ministro</i> . . . . .	1777
GIOVANELLI EDOARDO, <i>relatore</i> . . . . .	1778
MIRABELLO, <i>ministro</i> . . . . .	1777
Pensione agli ufficiali della regia marina ( <i>Discussione</i> ) . . . . .	1779
DENTICE . . . . .	1784
D'ORIA . . . . .	1782
GIOVANELLI EDOARDO, <i>relatore</i> . . . . .	1791
MIRABELLO, <i>ministro</i> . . . . .	1785-86-92
ORLANDO SALVATORE . . . . .	1779-91
PALA . . . . .	1784
Norme per il transito e il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato ( <i>Discussione</i> ) . . . . .	1794
MARCELLO, <i>relatore</i> . . . . .	1794
PRESIDENTE . . . . .	1794
Disposizioni relative alla riserva navale ( <i>Discussione</i> ) . . . . .	1796
DALVERME <i>presidente della Commissione</i> . . . . .	1797
DI PALMA, <i>relatore</i> . . . . .	1796-97
MARCELLO . . . . .	1797
MIRABELLO, <i>ministro</i> . . . . .	1797
Riforma per l'ordinamento amministrativo e contabile della regia marina ( <i>Discussione</i> ) . . . . .	1800
GIOVANELLI EDOARDO, <i>relatore</i> . . . . .	1800
MIRABELLO, <i>ministro</i> . . . . .	1800
Modificazioni del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 portante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto ( <i>Approvazione</i> ) . . . . .	1801
Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 31,245.90 da corrispondersi alla tipografia della Camera dei deputati per la stampa di documenti finanziari ( <i>Id.</i> ) . . . . .	1801
Autorizzazione della spesa occorrente per l'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del Ministero della guerra ( <i>Idem</i> ) . . . . .	1802
<b>Osservazioni e proposte:</b>	
Lavori parlamentari:	
COMANDINI . . . . .	1794
MIRABELLO, <i>ministro</i> . . . . .	1794
PRESIDENTE . . . . .	1794

**Proposte di legge (Approvazione):**

Tombola telegrafica a favore degli ospedali e dell'asilo d'infanzia abbandonata in Modica . . . . .	Pag. 1802
Tombola telegrafica a favore di un nuovo ospedale in Pordenone . . . . .	1802
Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile di Teramo e dell'erigendo ospedale civico di Giulianova . . . . .	1803

La seduta comincia alle 10.5.

CIMATI, *segretario*, legge il processo verbale della prima tornata di ieri, che è approvato.

**Discussione del disegno di legge: Istituzione di un conto corrente fra il Ministero del tesoro ed il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le regie navi armate.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di un conto corrente fra il Ministero del tesoro ed il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le regie navi armate.

Gli onorevoli ministri della marina e del tesoro accettano che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

MIRABELLO, *ministro della marina*. Sì.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Sì.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, *segretario*, legge: (V. *Stampato* n. 51-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

## Art. 1.

Il Ministero del tesoro è per l'esercizio 1909-10 autorizzato ad anticipare al Ministero della marina, in conto corrente, fondi fino al massimo di lire 6,000,000, per il servizio di cassa delle regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo.

(È approvato).

## Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa di ogni successivo esercizio sarà determinata la cifra del conto corrente per ogni esercizio.

Qui, d'accordo fra Governo e Commissione, si debbono togliere le parole: *per ogni esercizio*.

Se non vi sono osservazioni, pongo a partito l'articolo con questa modificazione.

(È approvato).

## Art. 3.

Con ordini sul conto corrente, sottoposti a norme analoghe a quelle stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato per i mandati a disposizione, il Ministero della marina può aprire crediti a favore dei direttori di Commissariato militare marittimo.

Nello stato di previsione della spesa saranno pure determinate le delegazioni del tesoro sulle quali potranno essere rilasciati gli ordini di pagamento.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*.  
D'accordo coll'onorevole ministro della marina propongo la seguente aggiunta a questo articolo: « Per l'esercizio 1909-10 tali delegazioni del tesoro saranno quelle di Genova, Napoli, Lecce e Venezia ».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, pongo a partito l'articolo 3 con questa aggiunta concordata fra il Governo e la Commissione.

(È approvato).

## Art. 4.

Non si farà luogo a registrazione di un ordine sul conto corrente da parte della Corte dei conti, ed il rifiuto annullerà l'ordine medesimo, quando questo ecceda la disponibilità del conto corrente, oppure, quando ne sia avvenuta l'emissione, per titolo che non riguardi esclusivamente il Fondo di scorta delle regie navi.

(È approvato).

## Art. 5.

I direttori di Commissariato militare marittimo dispongono dei crediti loro aperti, mediante buoni a favore dei responsabili di cassa delle regie navi armate, in riserva, in allestimento ed in disponibilità, per somministrare loro la dotazione di cassa della rispettiva nave.

(È approvato).

## Art. 6.

La dotazione di cassa prelevata dal conto corrente, con le norme stabilite dagli articoli precedenti, costituisce il *Fondo di scorta* di ciascuna nave, l'ammontare del quale sarà determinato, per ciascun tipo e per ciascuna posizione amministrativa, con decreto del ministro della marina da registrarsi alla Corte dei conti.

(È approvato).

## Art. 7.

Non compete alcun fondo di scorta alle navi in disarmo. Nel caso di disarmo di una regia nave i responsabili di cassa dovranno eseguire la restituzione del fondo stesso nella cassa della Direzione di commissariato militare marittimo del Dipartimento nella cui giurisdizione avviene il disarmo stesso.

Analogo procedimento sarà seguito nel caso di riduzione del Fondo di scorta per il passaggio della nave dalla posizione di armamento a quella di riserva e di disponibilità.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*.  
Occorre correggere, nel secondo capoverso, un errore di stampa. Invece di dire « dalla posizione di armamento a quella di riserva e di disponibilità » occorre dire « dalla posizione di armamento o di riserva a quella di disponibilità ».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, pongo a partito l'articolo 7 con questa correzione.

(È approvato).

## Art. 8.

Le somme restituite dai responsabili delle regie navi per cessazione o riduzione del Fondo di scorta, sono immediatamente versate dai direttori di Commissariato militare

marittimo nella locale sezione di tesoreria, che ne rilascia apposita quietanza.

L'ammontare delle quietanze di versamento è portato in aumento del residuo disponibile sul credito aperto al direttore di Commissariato militare marittimo che ha proceduto al versamento stesso.

(È approvato).

#### Art. 9.

I direttori di Commissariato militare marittimo presentano trimestralmente al Ministero della marina, per tramite dei rispettivi delegati del tesoro che vi apporranno il loro visto, il rendiconto documentato delle somme erogate e di quelle versate, per essere riveduto e trasmesso alla Corte dei conti.

I direttori di Commissariato sono personalmente responsabili della regolarità dei prelevamenti ordinati e dei versamenti eseguiti sui crediti loro aperti.

I responsabili di cassa delle regie navisono solidalmente responsabili della regolare gestione del Fondo di scorta, della sua ricostituzione periodica mediante il rimborso delle spese mensili di bordo sulla presentazione delle relative contabilità alle competenti Direzioni di Commissariato, non che della restituzione parziale o integrale del fondo stesso, nei casi di cui all'articolo 7. Essi sono a tal uopo sottoposti alle disposizioni dell'articolo 64 della legge di contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 10.

Uno stato dimostrante la situazione del conto corrente al principio e alla fine dell'esercizio finanziario scaduto e il riassunto delle operazioni compiute nell'esercizio stesso, sarà compilato dal Ministero della marina, trasmesso al Ministero del tesoro per la dichiarazione di conformità con le proprie scritture, parificato dalla Corte dei conti, e posto a corredo del relativo conto consuntivo fra i conti speciali prescritti dall'articolo 71 della legge di contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 11.

La presente legge andrà in vigore dal 1° luglio 1909.

Le modalità per la tenuta delle scritture, del conto corrente, per l'emissione degli or-

dini per le aperture di credito, per i buoni da emettersi in conto dei crediti stessi, per le quietanze di versamento, per la contabilità delle spese di bordo o per il periodico rimborso delle medesime ai responsabili di cassa delle regie navi, saranno determinate da apposito regolamento da approvarsi con decreto reale, su proposta dei ministri competenti, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato.

(È approvato).

#### Art. 12.

Negli stati di previsione della entrata e della spesa dell'esercizio 1909-10, saranno soppressi i capitoli riflettenti il Fondo di scorta per le regie navi armate.

Entro il primo semestre dell'esercizio medesimo sarà proceduto alla liquidazione del detto fondo, mediante versamenti da introitarsi ai residui del capitolo del bilancio d'entrata per l'esercizio 1908-909 « Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate », con le norme da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge nella seduta pomeridiana d'oggi.

### Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alle pensioni degli ufficiali della regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alle pensioni degli ufficiali della regia marina.

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario, legge: (V. Stampato n. 54-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Salvatore Orlando.

ORLANDO SALVATORE. Insieme coi colleghi D'Oria, Foscari, Samoggia, Dentice, Di Palma, Gallino, Paratore, Marcello, Sandino, Moschini e Ancona, ho presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, approvando l'iniziativa che il ministro della marina ha preso col nominare una Commissione incaricata di proporre riforme per il Corpo dei macchinisti

navali, ritiene intanto opportuno rendere, in un termine il più breve possibile, compatibilmente colle necessità dei servizi, uguali le condizioni di ritiro degli ufficiali di vascello specie per ciò che riguarda i limiti di età ».

Quest'ordine del giorno recava anche la firma dell'onorevole Marcello; questi però mi ha or ora detto che egli concorda in tutto, meno per ciò che riguarda i limiti di età. Quindi, togliendo anche la firma dell'onorevole Marcello, restano dieci firme, quante cioè bastano per la presentazione dell'ordine del giorno.

Dichiaro che la forma stessa dell'ordine del giorno ed il pensiero mio e dei proponenti escludono qualunque idea di opposizione al ministro, del quale anzi riconosciamo la sollecitudine per la questione che oggi agita la nostra marina, cioè per le condizioni dei macchinisti di fronte a quelle degli ufficiali di vascello.

Dichiaro anche, e prendo questa occasione per farlo, che deploro la forma collettiva con la quale i macchinisti hanno voluto qualche volta far sentire al Governo ed al Parlamento le loro aspirazioni. Deploro la campagna demolitrice che si è voluto fare contro una nave, solo perchè si erano in essa eseguite alcune alterazioni, che si credevano d'iniziativa di un ufficiale di vascello, alterazioni relative alla ventilazione e ad altro, che invece rispondono perfettamente alle esigenze della guerra navale moderna.

Detto ciò, debbo però ricordare che, qualche anno fa, in occasione della discussione di una legge relativa agli avanzamenti degli ufficiali di macchina, io che, di questa legge ebbi l'onore di essere il relatore, a nome della Commissione, chiesi al ministro l'aumento di organico degli ufficiali di macchina, l'abbassamento del limite di età, che avrebbe resa più rapida la carriera dei macchinisti, ed infine la riforma del corpo dei macchinisti, per renderlo rispondente alle esigenze delle navi moderne, onde l'ufficialità di una nave sia omogenea e componga una sola famiglia diretta ad un unico scopo: la difesa della patria.

Nella discussione che seguì, l'onorevole Mirabello non volle prendere alcun impegno, anzi si mostrò piuttosto contrario per ciò che riguarda la riforma del corpo dei macchinisti, ma per ciò che riguarda i limiti di età fu consenziente. Infatti egli disse:

« Circa i limiti di età consento negli apprezzamenti della Commissione, ma limitatamente ai gradi inferiori a quello di maggiore; perchè soltanto sino a tale grado gli ufficiali macchinisti imbarcano sulle navi dove prestano servizio ».

E poco dopo soggiunse:

« In questo senso e con detta limitazione sono lieto di accettare la proposta della Commissione e mi propongo di provvedere a suo tempo e gradualmente ».

In quanto si riferisce agli organici, già l'onorevole Mirabello, nel suo discorso del 3 luglio 1906, aveva detto:

« Per gli ufficiali macchinisti, la cui importanza assurge ogni giorno ad un più alto grado, convengo nei desiderati esposti nella relazione, e, secondando la sua proposta (quella della Commissione d'inchiesta), presenterò un disegno di legge per aumentarne, in giusta misura, l'organico secondo le esigenze dei nuovi servizi della flotta ».

Da allora ad oggi sono passati ormai quasi tre anni, ma questa graduale diminuzione del limite di età dei macchinisti non è ancora venuta, nè accenna a venire, per quanto io sappia e debba lealmente dichiarare che è nell'animo dell'onorevole ministro di effettuarla, come egli ebbe a dichiararmi.

In quanto alla riforma del corpo dei macchinisti, essa effettivamente si è maturata e si è imposta, tanto che l'onorevole ministro ha nominato una Commissione per studiare questa grave questione e proporre provvedimenti per eliminare lo stato di disagio esistente tra gli ufficiali di macchina e quelli di vascello.

Non entrerà certamente ora in questa questione che è gravissima e di una soluzione assai difficile. Questa discussione troverà sede più opportuna nella discussione del bilancio della marina. Solamente devo accennare che, effettivamente, siamo in arretrato di fronte alle marine più progredite, come gli Stati Uniti e l'Inghilterra, che già da qualche tempo hanno risolto il problema.

L'America ha fusi gli ufficiali di macchina e di coperta in un solo corpo: l'Inghilterra li ha fusi per i primi anni, poi li specializza, poi li riunisce di nuovo negli ultimi anni e lascia agli ufficiali di macchina perfino l'aspirazione ai supremi gradi di comandante di nave.

Soprattutto si è compreso che oramai la

questione dei macchinisti a bordo non è più come si presentava all'inizio. I macchinisti non sono più una cosa ausiliare, ma essenziale: quindi gli uomini che debbono manovrarli non possono più costituire un corpo ausiliario quale ora è da noi, ma sono parte essenziale della vita, della funzione della nave e devono assurgere allo stesso livello degli ufficiali di vascello.

Io ricordo le parole di un ammiraglio che mi furono riferite al Ministero della marina, il quale disse: « Se volete fare una famiglia unica di ufficiali a bordo, se volete avere l'assoluta unione nella direzione del comando della nave, dovete fare un grande corpo di macchinisti e da questo trarre gli ufficiali di vascello ».

Evidentemente presso di noi vi sono state difficoltà d'ordine amministrativo, di ordine pratico, di ordine finanziario che hanno impedito all'onorevole ministro di avviarsi sulla strada delle riforme, la cui necessità egli certo deve sentire quanto noi. Ma effettivamente, poichè nulla si è fatto, poichè i reclami di questi macchinisti aumentano di giorno in giorno e i giornali ne sono pieni e molti memoriali giungono ai deputati, è nostro dovere di portare la questione alla Camera, senza, ripeto, darle un carattere di opposizione al ministro.

Dicevo adunque che nulla si è fatto per dirimere questa questione, anzi se qualche passo si è fatto, questo, disgraziatamente, certo senza la volontà del ministro, è riuscito ad inasprire ancora più la differenza di posizione che si riscontra tra ufficiali di macchina e ufficiali di vascello.

Comincio dal decreto 10 dicembre 1908 col quale si istituiva una categoria di ufficiali di vascello denominandoli *specialisti direzionali*. Ora questo nome è certamente un nome molto appropriato. Io credo sia la specializzazione del *seggione*.

Per l'ufficiale sedentario, per l'ufficiale che per una qualsiasi ragione non può navigare e rispondere alle dure necessità della vita del mare, per questi ufficiali di vascello si crea allora una posizione speciale, dando ad essi il modo di poter progredire nei gradi e raggiungere le altre pensioni senza aver bisogno di quei dati anni di navigazione richiesti per ogni grado a termine della legge di avanzamento.

Tuttociò sarà necessario, sarà forse giusto, non lo nego, ma io domando: perchè a questa posizione di ufficiali sedentari non si sono ammessi anche gli ufficiali di macchina, i quali pure hanno una specializzazione dire-

zionale nelle officine e negli arsenali? Sono quindi cinquanta persone che hanno un trattamento speciale di favore e fra questi non vi è alcun macchinista.

Dopo questo accenno ad una prima differenza di trattamento si viene alla legge attuale, la quale in certo modo ribadisce ed acuisce quello stato di differenza di trattamento contro il quale i macchinisti insorgono.

L'onorevole ministro ha spiegato nella sua relazione le ragioni di questa legge. Egli ci ha detto che si tratta di una questione di aritmetica, di una questione di proporzione, poichè gli ufficiali di vascello e i macchinisti hanno limiti di età differenti. Prendiamo per esempio i capitani, su cui l'onorevole ministro si ferma: i capitani, cioè i tenenti di vascello, hanno il limite di età a 45 anni, entrano a 20, e dopo 15 anni di servizio o 27 per l'aggiunta, se occorre, del servizio ausiliario possono conseguire la più alta pensione, cioè i quattro quinti della media degli stipendi degli ultimi tre anni del loro grado. Invece al capitano macchinista, che ha il limite di età a 50 anni, occorrono 30 anni di servizio, o 32 coll'aggiunta del servizio ausiliario per conseguire la sua massima pensione.

Introducendo queste cifre di 27 e 32 nelle proporzioni istituite dal ministro, ne vengono fuori le frazioni di incremento di 1/27 e 1/41 per il tenente di vascello e quelle assai minori di 1/32 e 1/49 per il capitano macchinista. Sono cifre che si desumono dal calcolo, che dipendono dai limiti di età stabiliti per legge, dirà l'onorevole ministro; sta bene, ma non si può negare che, se prima le quote erano uguali, questa differenziazione a danno dei macchinisti sancita dalla tabella, è di natura da acuire quello stato di dissidio tra ufficiale di vascello ed ufficiale macchinista che noi tutti vorremmo veder sparire.

Ma vi ha di più. Il capitano macchinista, per il fatto di dover passare parecchi anni come sottufficiale, arriva al grado di capitano assai più tardi del tenente di vascello. La media delle età con cui si giunge al grado di capitano nei vari corpi dell'armata è data dalla seguente tabella:

CATEGORIA	ETA'
Ufficiali ingegneri . . . .	anni 27 e 5 mesi
» di Vascello . . . .	» 28 e 6 »
» Medici . . . .	» 33 e 7 »
» Commissari . . . .	» 34 e 8 »
» Macchinisti . . . .	» 44 e 8 »

A ventotto anni e mezzo si è dunque tenenti di vascello, mentre ne occorrono quasi quarantacinque per giungere al grado di capitano macchinista. La differenza è enorme e il risultato ne è questo: che il tenente di vascello se ha navigato 15 anni può ritirarsi a 41 anni liquidando la massima pensione sulla base dello stipendio coll'aumento dei due quinquenni, mentre il capitano macchinista che abbia pure navigato 15 anni potrà al più presto ritirarsi a 48 anni liquidando la sua pensione sullo stipendio solamente senza aumento di quinquennio, e la differenza annua può raggiungere le sei o settecento lire.

Tutto questo sarà questione d'aritmetica, ma non risponde a un sentimento di giustizia. Il trattamento di ritiro (e m'abbrevio per non tediare la Camera) che le altre marine fanno, specie la inglese e la tedesca (ed il ministro lo sa), è superiore per l'ufficiale di macchina, di quel che sia per l'ufficiale di vascello: in quanto esse considerano che la vita dell'ufficiale di macchina è più dura di quella dell'ufficiale, chiamamolo così, di coperta.

Anche in molte navi della marina mercantile si riscontrano paghe ai macchinisti superiori a quelle degli ufficiali di coperta; e questo non perchè si debba ritenere che il merito degli ufficiali di coperta debba essere minore degli ufficiali macchinisti, ma perchè la vita di costoro è più dura e più deteriorante di quella che non sia la vita degli ufficiali di coperta.

Il bilancio di quest'anno della marina inglese nello *statement* porta la seguente dichiarazione: « Considerevoli aumenti sono stati fatti nella paghe, pensioni, condizioni di ritiro agli ufficiali di macchina. Due pensioni di benemerenzia sono state stabilite per i macchinisti, vice-ammiragli, e macchinisti contrammiragli e due per macchinisti capitani, corrispondenti presso di noi al colonnello; la scala e le condizioni per le quali si concedono pensioni alle vedove ed elargizioni agli orfani dei vice-ammiragli macchinisti, dei contrammiragli macchinisti e dei macchinisti capitani, è stata assimilata a quella per i corrispondenti gradi di ufficiali di vascello; la rata di incremento dei macchinisti colonnelli è stata innalzata ed una aumentata scala di paga di ritiro e rivedute regale di ritiro su basi uguali a quelle degli ufficiali di vascello è stata determinata ».

Questo è quello che la marina inglese fa

per i vecchi macchinisti mentre i nuovi sono fusi ed uguagliati agli ufficiali di vascello. Fatte queste poche considerazioni, senza dilungarmi ulteriormente nella questione, perchè la tratteremo più a fondo in occasione della discussione del bilancio della marina, credo che l'ordine del giorno da noi presentato sia così estremamente ortodosso che l'onorevole ministro possa accettarlo. Non è nell'animo nostro di sollevare ed acuire delle questioni dolorose, ma è nell'animo nostro il pensiero di elevare questa classe dei macchinisti per portarla al livello degli ufficiali di vascello. Noi abbiamo bisogno di dare all'ufficiale macchinista una maggiore coltura; abbiamo bisogno che l'ufficiale di vascello s'insudici un po' le mani intorno ai meccanismi per poter fare sì che i due corpi si fondano; noi vogliamo con quest'ordine del giorno (che, se l'onorevole ministro consente, speriamo certo che la Camera approverà), vogliamo elevare lo spirito di questi ufficiali che oggi è depresso e far loro sentire che finalmente il Parlamento ha compreso i loro bisogni, che il Ministero provvederà presto alle loro aspirazioni fra le quali v'ha quella che le loro funzioni non siano inferiori a quelle degli ufficiali di vascello. L'abbassamento dei limiti di età fatto gradualmente, ma fatto, solleciterà la carriera dei macchinisti, esso rappresenta l'adempimento di una promessa e sarà un primo passo per uguagliare le condizioni di vita dei macchinisti a quella degli ufficiali di vascello.

Io ho finito. Come la Camera vede, sono stato brevissimo e spero di avere una parola di consenso dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Così ella ha svolto il suo ordine del giorno?...

ORLANDO. Sissignore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Oria.

D'ORIA. Dico subito che darò il mio voto al disegno di legge presentato dal ministro della marina, il quale tende a fare agli ufficiali di marina lo stesso trattamento fatto agli ufficiali dell'esercito.

Ragioni di analogia lo consigliano, ragioni altissime, quali sono quelle state svolte anche nella discussione del disegno di legge che riguardava gli ufficiali dell'esercito, perchè oggi, nella remunerazione a coloro che hanno prestato servizio alla patria, si deve tener conto, ed il progetto del ministro della marina lo tiene, del lungo periodo di preparazione, quando essi appartenevano

alla famiglia borghese e con lo studio e con la coltura si preparavano a rendere utili servizi alla patria.

Questo è un concetto oggi ammesso anche presso altre amministrazioni pubbliche, che non sono dello Stato, le quali, nel computo della pensione, tengono appunto conto per gli ingegneri che hanno compiuto degli studi lunghi e faticosi, tengono conto del tempo trascorso negli studi e non solo, ma anche di certe quote di rischi professionali per certe categorie di operai, macchinisti, pompieri, il che agevola molto la pensione e dà dei risultati più soddisfacenti alle legittime aspettative di tutti coloro che all'amministrazione stessa hanno prestato servizio.

Il progetto che si discute oggi, presentato dal ministro della marina, tiene conto appunto di questo, computando, agli effetti della pensione, il quinquennio di studi compiuti presso la scuola di applicazione per gli ingegneri del corpo del Genio navale, computando, come per gli ufficiali medici dell'esercito, anche per i medici della marina, i sei anni dell'Università. Tarda, se vogliamo, giustizia resa a costoro, i quali debbono, per necessità di cose, entrare nella carriera militare ad età abbastanza avanzata.

Io mi compiaccio anche della disposizione introdotta finalmente in questo disegno di legge, per la quale, nel computo della pensione ai medici di marina, è calcolato il servizio prestato sulle navi mercantili per l'emigrazione, togliendo così l'inconveniente per cui la Corte dei conti, nella liquidazione della pensione, oggi, forse per una inesatta interpretazione della legge, non computava il servizio, a cui questi ufficiali erano comandati dal ministro della marina regolarmente, col bollettino ordinario delle promozioni e tenendone conto nelle note caratteristiche e nei fogli particolari; perchè avveniva che, se un povero medico di marina fosse andato a picco in mezzo all'oceano, essendo in servizio di emigrazione, probabilmente non sarebbe stato calcolato neppure come medico di marina morto in terraferma.

Detto questo, per dimostrare la soddisfazione dell'animo mio per aver visto finalmente accolto un desiderio da lungo tempo espresso da valorosi colleghi, dirò che lo stesso compiacimento non provo per la parte che riguarda la classe, a cui tanto benevolmente ha accennato il collega Orlando: intendendo parlare dei macchinisti.

Questa categoria di valorosi ufficiali si può dire quasi esclusa dal disegno di legge, inquantochè non le sono accordati tutti quei benefici che essa aspettava. Ed è stata questa la ragione per cui questi ufficiali sono stati lì lì per abbandonarsi a qualche eccesso, che si può forse compatire in chi è in uno stato di esasperazione. È certo però che le loro condizioni avrebbero dovuto, anche con precedenti richiami in sede del bilancio della marina, esser tenute in maggior conto.

Io mi auguro, come diceva l'onorevole Orlando, che a questo provvederà il ministro della marina, il quale ha istituito una Commissione per lo studio dell'importantissima questione, su cui il collega Orlando ha richiamato la sua attenzione. Egli, col valore suo, con la coscienza che ha di tutta la responsabilità speciale inerente a questo corpo, sa che esso è in continuo contatto con l'anima delle navi, onde non si può concepire, come non si debba estendere ad esso la qualifica di arma combattente, quasi che non dividesse tutti i pericoli, stando sotto coperta e in corsa, come gli altri, di inabissarsi nei vortici del mare, in caso di guerra.

Non so perchè non si debbano estendere anche a questi ufficiali valorosi della famiglia marinara gli stessi vantaggi, di cui godono gli ufficiali di vascello; anzi essi non sono assolutamente nominati.

È vero che, per una certa analogia con le leggi precedenti, a cui la legge attuale si riferisce, sono compresi nel corpo del genio navale; ma vi potrebbe essere anzi un dubbio a questo riguardo, che con questa legge ne sia peggiorata la condizione, perchè se egli è vero che, agli effetti della legge precedente, ad essi, fino al limite di 15 anni di navigazione, questa era compiuta in ragione di due quinti in più del servizio effettivamente prestato, e per gli altri ufficiali in ragione di un terzo, ne verrebbe che a chi ha compiuto 33 anni di servizio sarebbero aumentati 6 anni ed avrebbero così raggiunto i 39 anni di servizio; invece oggi, siccome per una disposizione di questa legge il servizio non può essere aumentato che di 5 anni, essi dovrebbero perdere un anno di servizio.

Su questo chiederei qualche schiarimento al relatore ed al ministro della marina.

Come dicevo, io mi auguro che il ministro voglia accogliere l'ordine del giorno proposto dal collega Orlando, il quale tende

appunto a richiamare all'onorevole ministro, se pure ve ne è bisogno, questo grido, chiamamolo così, di dolore che sorge da questa classe, la quale si vede posta nella famiglia marinara in uno stato quasi di dissidio per il sopravvivere di vietati pregiudizi contrari allo spirito democratico, spirito che vige anche e splende nella famiglia dell'esercito. Non è bene che i nuovi entrati, che hanno dovuto compiere maggiori studi e hanno ottenuto un maggiore merito perchè si sono maggiormente formati con l'esercizio in navigazione, per la educazione e la cultura sempre crescente anche in questa benemerita classe, si vedano trattati, non dirò senza riguardo, ma certo non con quel diritto di eguaglianza che è il primo coefficiente di fratellanza e di solidarietà, e che deve essere vanto e forza anche della marina italiana.

Per questo io mi auguro, insieme all'onorevole Orlando, che l'onorevole ministro della marina voglia accogliere il voto a cui io ed altri colleghi ci siamo onorati di porre la nostra firma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Non ho osservazioni da fare in merito al disegno di legge. Però vorrei prendere occasione dalla sua discussione per fare anche io qualche osservazione in materia che ha attinenza con la legge stessa. E anzitutto vorrei chiedere al ministro della marina, se egli si sia reso conto di quella disparità di fatto che con l'attuazione della nuova legge si stabilirà fra i nuovi ufficiali che se ne andranno a riposo e gli ufficiali che ebbero la loro pensione di riposo liquidata con la legge vecchia.

Questa questione non è più che una parte della questione un po' più larga, che oramai da troppo tempo si agita nel paese fra gli ufficiali collocati a riposo negli anni passati. Le doglianze, è inutile dissimularlo, onorevole ministro, sono varie e ripetute o sotto forma di comunicati ai giornali o sotto forma di ricorsi al ministro, o sotto forma di interrogazioni e di interpellanze.

È una questione che da troppo tempo batte alle porte dell'equità del Ministero. Che cosa intende fare il ministro? È noti che gli ufficiali collocati a riposo in condizioni meno favorevoli di quel che a mano a mano hanno ottenuto gli ufficiali dell'armata che sono andati a riposo successivamente, si trovano in condizioni assai disparate: certo le condizioni dei molti colleghi

che nell'ultimo decennio, e nel decennio precedente sono andati a riposo, non sono quelle degli ufficiali che attualmente vanno od andranno fra non molto in pensione. (*Conversazioni al banco dei ministri*). D'altra parte io mi rivolgo al ministro del tesoro che nella sua sagacia e nel suo patriottismo interloquisce presentemente, sebbene non a voce alta: le pare giusto che i gloriosi avanzi delle lotte per la ricostituzione del nostro paese sieno in linea di pensione trattati ad una stregua più umile, immeritamente più umile di quel che non sieno gli ufficiali che pur hanno reso servigi certo utili alla patria e sono meritamente giubilati, ma in un'epoca posteriore assai più calma e meno tormentata?

Ecco la questione, che nella sua semplicità e nella sua importanza io propongo al ministro. Io non ne chiedo ora, subito la soluzione, ma chiedo il suo avviso su questa, che è questione altissima di giustizia e di riconoscenza nazionale. Perchè, ripeto, io non veggo ragione per la quale ufficiali i quali hanno compiuto lealmente il loro dovere verso la patria, perchè giubilati poniamo negli ultimi dieci anni, abbiano una condizione diversa e migliore dei loro camerati i quali hanno pagato di persona per il nostro riscatto, per la nostra liberazione. Mi basta di avere esposto questo concetto per porre l'onorevole ministro in condizioni da poter dare una risposta, la quale, se non sarà favorevole, onorevole ministro, involgendo essa una questione che ha troppa importanza e troppo attiene col sentimento di giustizia distributiva, non assopirà, nè taciterà le giuste rivendicazioni di troppa gente che attende; non è questo certamente uno di quei problemi che, ad una prima ripulsa, possa essere abbandonato.

L'onorevole ministro non si faccia illusioni, perchè coloro che hanno interesse torneranno alla carica, se non in questa, in altre sedi successive. Queste le ragioni per le quali insisto nel chiedere all'onorevole ministro, se intenda di fare qualche cosa per equiparare le condizioni dei vecchi ufficiali che pagarono di persona nelle guerre d'Italia a quelle degli ufficiali che presero onorando riposo in epoche posteriori e meno agitate: non si chiede un privilegio, ma giusta ed umana equiparazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dentice.

DENTICE. Arrivando questa mattina alla Camera ho trovata segnata all'ordine



del giorno la discussione di questo disegno di legge; ora io, venti giorni or sono, presentai una interrogazione all'onorevole ministro della marina relativa ai farmacisti della regia marina, con la quale chiedevo due cose: la prima consistente nei miglioramenti economici attribuiti agli ufficiali con la legge del luglio 1908 secondo il rango e lo stipendio; la seconda consisteva nello stabilire il limite di età a 60 anni e quota pensioni da accordare agli ufficiali medici, giusta il progetto di legge ora in esame...

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ma a quella interrogazione ho già risposto; e non mi pare opportuno che a proposito di una legge sulle pensioni si muovano ora tutte queste questioni. Il disegno di legge che discutiamo è semplicissimo, perchè tende ad equiparare nelle pensioni gli ufficiali della regia marina a quelli dell'esercito.

L'onorevole Dentice invece vuol fare una questione di bilancio. Ed io me ne appello al Presidente...

PRESIDENTE. Certamente il ministro ha già risposto alla sua interrogazione.

DENTICE. Ma io non era presente.

MIRABELLO, *ministro della marina*. A non era presente, ne faceva un'altra.

DENTICE. Veda, onorevole ministro, non si trattava della mia interrogazione, ma di una interrogazione dell'onorevole Scellingo a cui ella ha risposto; la mia invece era molto più ampia e non capitava in quel giorno, bensì molti giorni dopo, tanto che con sorpresa l'ho trovata svolta. A questo proposito, dopo questo incidente capitato alla mia interrogazione, ora è rimasto fermo che le interrogazioni siano svolte una per una senza tener conto della identità dell'argomento.

Circa la domanda mia di voler estendere ai farmacisti della marina il beneficio della pensione, come si vuole concedere ai medici della marina, l'onorevole ministro può rispondere come gli pare, può accettare o non le nostre proposte, ma noi teniamo a compiere il dovere di far tenere presente alla Camera le condizioni speciali nelle quali si trovano i farmacisti della regia marina, che si veggono trattati in modo amorfo come se non fossero dei funzionari anche loro, quasi la marina li accoglia nel suo seno, dirò, per semplice deferenza e non altro!

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ma questa è questione di bilancio.

DENTICE. Ora io le dico che i farma-

cisti della regia marina hanno domandato di essere equiparati ai medici nel trattamento di pensione; e secondo me giustamente, perchè non è lecito trattare ad una stregua diversa i farmacisti dell'esercito e quelli della marina.

MIRABELLO, *ministro della marina*. I farmacisti stanno a terra mentre i medici navigano...

DENTICE. Ho letto la risposta che l'onorevole ministro ha dato all'onorevole Scellingo, ed ho rilevato che l'onorevole ministro è caduto in una inesattezza, che credo dovere di rilevare alla Camera.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Dentice, non potrebbe riservare le sue osservazioni alla discussione del bilancio della marina?

DENTICE. Volentieri, se tutto questo non pregiudicasse la questione dei farmacisti, perchè qui ci stiamo occupando del trattamento di pensione. Debbo dire soltanto che i farmacisti dell'esercito sono impiegati civili e non militarizzati, e che ai farmacisti dell'esercito è stato dato il trattamento di favore che hanno i medici dell'esercito, e quindi lo stesso trattamento per la pensione dovrebbero ottenere anche i farmacisti di marina come i medici di marina. Nè so spiegarmi la ragione del diniego del ministro Mirabello! Quale è il motivo, perchè a quelli della marina si deve fare un trattamento diverso?

Quando l'onorevole ministro della marina ebbe a rispondere all'interrogazione Scellingo, e non alla mia perchè veniva 40 numeri dopo, disse che i farmacisti della regia marina erano impiegati civili mentre i farmacisti dell'esercito erano militarizzati, se non erro.

E purtroppo egli aveva detto cosa imprecisa.

In ogni modo, perchè anche i farmacisti della marina hanno diritto ad essere calcolati, quando non vi è alcuna ragione di un trattamento diverso tra i farmacisti dell'esercito e dell'armata, io mi riservo di riprendere la parola durante la prossima discussione del bilancio della marina con l'augurio di poter più largamente dimostrare quanto sia giusta la causa che noi pei farmacisti sosteniamo.

Se i farmacisti non sono imbarcati non è detto che non possano esserlo da un giorno all'altro, quando, in caso di mobilitazione e di grandi manovre, se ne presentasse l'opportunità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

MIRABELLO, *ministro della marina*.

Allo scopo di liberare la discussione da argomenti di secondaria importanza risponderò anzitutto all'onorevole Dentice.

Alcuni giorni fa, rispondendo in questa aula ad una interrogazione dell'onorevole Scellino, ho implicitamente anche risposto alla interrogazione odierna dell'onorevole Dentice, la quale era abbinata a quella dell'onorevole Scellino.

Non è colpa mia se l'onorevole Dentice non poté essere presente quel giorno, ma io ho già compiuto il mio dovere col rispondergli allora.

Oggi io gli ripeto che i farmacisti della regia marina sono impiegati civili; e poichè esiste una legge speciale sulle pensioni degli impiegati civili, è chiaro che non possa invocarsi a favore dei farmacisti la legge sulle pensioni degli ufficiali.

Sembrami perciò superfluo rilevare che trattandosi adesso di un disegno di legge sulle pensioni militari, non possa qui parlarsi di impiegati civili; l'onorevole Dentice è quindi in errore quando dice che i farmacisti della regia marina debbono essere parificati ai medici. I medici della regia marina, a parte la loro provenienza e gli studi che hanno fatti, sono persone che hanno carattere perfettamente militare, imbarcano sulle navi e corrono tutti i rischi e i disagi della vita del mare.

Anche l'onorevole D'Oria ha messo in rilievo poco fa la loro opera speciale, che svolgesi in speciale ambiente, onde ad essi sono perfino computati gli anni e i mesi, che passano a bordo delle navi mercantili in servizio di emigrazione. Che cosa rischia per contro un farmacista della marina? Essi hanno una funzione ben limitata, come rilevasi a prima vista da un esame del loro organico, il quale del resto è stato a suo tempo migliorato come a tutti gli impiegati civili dello Stato.

Vorrei, lo ripeto, sapere che cosa rischiano i farmacisti della marina; nulla, assolutamente nulla. Essi non hanno nessuna delle tante e gravi responsabilità che incombono agli ufficiali in tempo di pace e in tempo di guerra.

Come già ebbi occasione di dire l'altro giorno, un solo farmacista della regia marina fu, per modo di dire, imbarcato quando si fece la spedizione di Massaua nel 1885.

Siccome non esisteva ospedale, colà, si

dovette mandarvi la nave *Garibaldi*, la quale, appena arrivata, si ormeggiò con sei ancore di prua e sei di poppa, e per conseguenza costituì un vero e proprio ospedale di terra, su cui il farmacista imbarcato non correva davvero alcun rischio.

Il voler considerare i farmacisti come militari imbarcabili richiederebbe un aumento di organico sensibilissimo.

La farmacia a bordo è di responsabilità diretta del medico, o dei medici, che sono imbarcati.

Credo che queste mie parole varranno a rendere persuasa la Camera e l'onorevole Dentice.

Vengo all'onorevole Orlando, al quale anzitutto desidero di dire che la questione da lui sollevata non trova, a parer mio, sede appropriata nell'odierna discussione. La Camera mi permetterà di ricordare come il disegno di legge di cui oggi trattasi riguarda gli ufficiali di qualunque corpo della marina, e per essi equipara, con un ritardo di un anno e mezzo circa, la legge delle pensioni a quella degli ufficiali del regio esercito.

Il sollevare adunque la questione, molto complessa, dei macchinisti a proposito del disegno di legge, che oggi si discute, mi pare fuori di luogo, e lo stesso onorevole Orlando non ha potuto esimersi dal riconoscere che se ne potrà riparlarne in sede di bilancio.

Io sono sicuro che ella, onorevole Orlando, con la tenacia, che la distingue, parlerà in quella occasione molto più di quel che abbia fatto oggi, e ripeterà le stesse cose che mi ha detto anche ieri in via privata.

Ed io allora le ripeterò quello, che già ebbi campo di dirle ieri.

Quanto all'onorevole D'Oria, egli ha detto che i macchinisti non sono considerati come arma combattente. Ebbene, mi dica in quale regolamento, in quale disposizione di marina sta scritto questo.

ORLANDO SALVATORE. È un corpo ausiliario.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ma no, è una invenzione dei giornali, è una sua ipotesi. Non esistono corpi ausiliari.

ORLANDO SALVATORE. Il Genio navale non è un corpo combattente, ma è un corpo ausiliario.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ed io le ripeto che un simile appellativo non esiste in alcuna legge.

Ma ritornando all'argomento, è evidente che la premura dell'onorevole Orlando di portare alla discussione questa questione degli ufficiali macchinisti non gli ha consentito di attendere la imminente discussione del bilancio, nella quale, ripeto, questa questione avrebbe trovato sede assai più opportuna.

Mi limiterò ad alcune brevi risposte, necessarie per dileguare l'impressione che la Camera può aver avuto dalle parole dell'onorevole Orlando Salvatore.

Egli ha parlato dei limiti di età degli ufficiali macchinisti, e del ritardo dell'avanzamento di essi rispetto a quelli di vascello. Anzitutto ricordo che due anni fa, discutendosi una legge, e non potendo io immediatamente risolvere il problema di creare un corpo di macchinisti (fusi, o non fusi, con gli ufficiali di vascello), nè essendo mio desiderio di fare un salto nel buio, perchè la responsabilità è mia, tanto verso la marina, che amo moltissimo, quanto verso il paese, al quale sono non meno attaccato, ragion per cui, prima di fare delle proposte debbo esattamente valutare quali ne possano essere i risultati, dissi: faccio un ponte di passaggio; andranno all'Accademia i migliori sottufficiali tra quelli che escono dalla scuola macchinisti: potranno in meno di due anni passare ufficiali, ed in tal modo raggiungere le spalline a 28 anni. Ma dissi allora, e mi pare di ricordarmelo bene, che ciò rappresentava una innovazione assoluta, della quale nessuna traccia esisteva finora nella nostra marina.

Gli ufficiali macchinisti nuovi, quelli che vagheggia l'onorevole Orlando, ed anche io, dovranno venire da una scuola molto più elevata della scuola macchinisti di adesso. Il chiedere che in questo momento io ribassi immediatamente i limiti di età, per la posizione ausiliaria degli ufficiali macchinisti, significherebbe tagliare di un colpo netto un tronco vitale e robusto; perderemmo in tal modo i nostri migliori ufficiali macchinisti, quelli che sono alla testa. In quattro anni, su 320 ufficiali macchinisti, se si assecondasse il desiderio dell'onorevole Orlando, ne cadrebbero 220, e tra questi i migliori, perchè cadrebbero tre colonnelli, sette tenenti colonnelli, 28 maggiori, più 181 ufficiali inferiori.

ORLANDO SALVATORE. Entrano altrettanti giovani.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ma, onorevole Orlando, ella comprenderà bene che io non posso d'un colpo far diven-

tare maggiori o capitani quelli che attualmente sono marescialli; essi non avrebbero nè la scienza nè la pratica necessarie per darmi l'affidamento, che mi danno dopo tanti anni di servizio gli ufficiali valenti che ci sono adesso, e che conosco per lunga esperienza personale.

Io non so di qui a quattro anni che cosa potrà succedere, e se accettassi senz'altro i suoi suggerimenti rischierei di restare senza ufficiali e senza sottufficiali di macchina.

Invece io debbo fare le cose gradualmente; i miei sforzi debbono tendere anzitutto a mantenere l'organizzazione; non posso permettermi di fare una proposta alla Camera che implichi una deroga a tale mio imprescindibile e sommo dovere. A questo principio io non manco; piuttosto lascio il mio posto!

Noi siamo in una condizione di cose eccezionale; dobbiamo fare dei sottufficiali e li stiamo facendo con la categoria dei fuochisti artefici che già ho istituito.

I sottufficiali macchinisti provengono dalla scuola di Venezia; ma l'onorevole Orlando vuole davvero che io adesso (me lo dica francamente, perchè lei è persona franca e sincera) con questi ufficiali macchinisti dell'avvenire formi immediatamente una testa...

ORLANDO SALVATORE. No, no!

MIRABELLO, *ministro della marina*. ...ma se lo ha detto un momento fa! Ella ha detto: « vanno avanti quelli ». Ella vuol subito formare la testa dei macchinisti con coloro che provengono dalla scuola di Venezia...

ORLANDO SALVATORE. Chiedo di parlare. (*Commenti*)

MIRABELLO, *ministro della marina*. Sicuro; i sottufficiali macchinisti, che provengono da una scuola secondaria, si vorrebbero paragonare agli ufficiali di vascello! Ma sarebbe lo stesso come voler paragonare i giovani che escono dalle Università e dagli Istituti superiori a quelli che escono dalle scuole di minor conto perchè l'istruzione dei sottufficiali macchinisti è naturalmente limitata, non per colpa loro, ma per il modo stesso dell'attuale loro reclutamento e per gli studi che fanno.

Frattanto a me preme stabilire che è un errore il credere che i sottufficiali macchinisti reclutati e istruiti con l'attuale sistema non abbiano il diritto di diventare ufficiali. Molti lo sono divenuti ed io ne conosco dei bravissimi; sicchè, lontano da me l'idea di

voler deprimere questo corpo che mi conosce e che io conosco perfettamente. Tutti conoscono le mie idee liberalissime ed obiettive: i sottufficiali e gli ufficiali macchinisti stessi conoscono i sentimenti che io ho avuto sempre verso di loro a bordo, come ufficiale, come comandante e come ammiraglio. Ma io non posso dire che il sottufficiale macchinista che esce dalla scuola sia paragonabile all'ufficiale che esce dall'Accademia. Sarebbe un vero assurdo! Ora, noi vogliamo formare degli ufficiali macchinisti che valgano quanto gli ufficiali di vascello, o degli ufficiali di vascello che valgano quanto i macchinisti... come vuole... perchè, l'onorevole Orlando è arrivato ad asserire che un ammiraglio (non so chi sia questo ammiraglio) ha detto che gli ufficiali di vascello dovrebbero essere trattati dagli ufficiali macchinisti. Naturalmente ognuno ha le sue idee quando non ha responsabilità... quando le ha poi qualche volta naturalmente le modifica, allo stesso modo come si modifica un pezzo di ferro greggio, messo al tornio per dargli la forma adatta a che possa servire.

L'onorevole Orlando ha parlato anche degli ufficiali specialisti direzionali qualificandoli come persone che per le loro condizioni fisiche non possano più fare la vita del mare. Io le auguro, onorevole Orlando, la salute che hanno i nostri ufficiali specialisti direzionali: lei ne ha molta, è vero; e bene le auguro che le duri tanto quanto quella degli ufficiali direzionali.

Mi permetta anzi di ricordarle che gli ufficiali specialisti direzionali (allora si chiamavano sedentanei ed io ne mutai la qualifica perchè la parola sedentanei dà l'idea di quella certa rondella di cuoio della quale ella ha parlato e che non risponde affatto all'opera di questi ufficiali) non sono prelevati dal ruolo generale così a caso degli ufficiali di vascello, ma scelti con molta cura fra quelli specializzati in una data materia, in artiglieria, in elettrotecnica od altro; e ce ne sono molti che hanno tanto di laurea di ingegnere elettrotecnico.

Ora questa scelta è fatta precisamente dal Consiglio superiore di marina, e, se si tratta di ufficiali superiori dal Comitato degli ammiragli: i due più alti consessi che abbia la marina.

Mi permetta anche la Camera di aggiungere che dopo la definizione così poco lusinghiera per questi specialisti direzionali, data dall'onorevole Orlando, io invece dichiaro che sono oltremodo contento degli

utilissimi servizi che questi specialisti prestano alla marina.

Soggiungerò che, dopo che ebbi l'onore di assumere il Ministero, l'organico di questi ufficiali è stato da me accresciuto nei gradi inferiori. Sono ora quasi tutti tenenti di vascello che verranno su; e sono stati presi dai gradi inferiori perchè si deve finire una buona volta dal toglierli dall'organico degli ufficiali di vascello, nei gradi elevati. Chiusa così questa breve parentesi riguardo agli ufficiali specialisti, mi occorre ancora ritornare brevemente sull'ordine del giorno dell'onorevole Orlando, firmato anche da altri onorevoli deputati. Egli mi ha ricordato che fino dal luglio 1906 io avevo detto che si sarebbe abbassato il limite di età dei macchinisti e che non l'ho ancora fatto.

Rispondo, e l'ho detto anche al Senato, che è mia intenzione il farlo, e trovo giusto che sia fatto.

Ma la legge sulla posizione ausiliaria è intimamente collegata con la legge di avanzamento; e ritoccare la legge di avanzamento non è cosa facile.

A questo poi si è aggiunta la opportunità non solo di riformare di sana pianta il corpo esistente, dei macchinisti, al quale si può applicare qualche rimedio, ma addirittura di mutare radicalmente il sistema di reclutamento dei futuri ufficiali macchinisti.

Dice l'onorevole Orlando che siamo in ritardo rispetto alle marine più progredite, ed ha citato l'Inghilterra e l'America. Non ha citato, perchè non confacevano alla sua tesi, la Germania, la Francia e l'Austria, la Russia e il Giappone.

Ogni avvocato, naturalmente, porta alla sua tesi gli argomenti che più convengono. (*Si ride*).

ORLANDO SALVATORE. Ho citato quelle, perchè danno il migliore esempio. Cominciamo dall'imitare quelle.

MIRABELLO, *ministro della marina*. La questione è grave. Gli Stati Uniti d'America hanno impiegato dieci anni per fare questa riforma, la quale trovò il suo epilogo col periplo delle sue navi felicemente compiutosi nella primavera di quest'anno 1909.

L'Inghilterra, che ha applicato un altro sistema, comincerà ad avere quest'anno i primi prodotti del nuovo sistema, a raggiungere il quale essa ha impiegato ben sette anni.

E quando altre volte ho parlato alla

Camera, dissi: mi pare difficile che un ufficiale di vascello diventi un buon comandante, se sta sempre in macchina; e viceversa, mi pare difficile che un ufficiale di macchina diventi un buon macchinista se sta sempre in coperta, sulla plancia. È evidente! E ciò ben inteso prescindendo da tutti gli altri e non pochi requisiti cui deve corrispondere l'ufficiale destinato a diventare ammiraglio.

Dunque, si tratta di cosa che ha il suo valore, non soltanto per il lato obbiettivo, ma soprattutto per gli effetti pratici.

Difatti lo stesso esperimento americano ha dimostrato che fino a un anno o ad un anno e mezzo fa non si aveva un concetto esatto circa la bontà o meno del nuovo sistema adottato e vi erano voci molto discordanti sul risultato di questa trasformazione.

L'onorevole Orlando mi rimprovera di non aver fatto nulla, ma io dovetti ritardare perchè desideravo compiere le indispensabili indagini preliminari, e difatti quando la squadra americana è passata alle coste d'Italia, per portare il suo generoso contributo alle disgraziate regioni colpite dal terremoto, mandai ufficiali competenti perchè assumessero delle informazioni e ne trassi dati importantissimi, che ho riunito in volume, e così pure raccolsi tutte le informazioni circa il modo come questa innovazione si andò svolgendo in Inghilterra.

I sistemi sono due, in America si ha quello dell'*amalgamation* ossia la fusione dell'uno e dell'altro: esso è stato iniziato quando l'ex presidente Roosevelt era ministro della marina e si comprende che poi, assunto egli alla presidenza, di fronte a tanto nome ed alla sua posizione, la trasformazione abbia potuto facilmente effettuarsi.

Io evidentemente, benchè ministro, non ho la potenza di fare quello che fece Roosevelt e quindi non potevo scegliere di colpo questo sistema, il quale poi, se si studia bene quanto è avvenuto in America, importa una grave spesa in quanto una gran parte degli ufficiali macchinisti sono stati messi a riposo e al loro posto sono passati degli ufficiali di vascello così che a bordo il nuovo corpo risultò in prevalenza composto di questi ultimi.

L'Inghilterra ha seguito un altro sistema: ha istituito due collegi ove i giovani entrano come allievi ed escono tutti con lo stesso grado; a un certo punto poi la carriera si biforca, alcuni entrano in quella

degli ufficiali macchinisti, altri in quella degli ufficiali di vascello.

L'Inghilterra ha nominato una Commissione presieduta dall'ammiraglio Douglas e composta di elementi competenti: io ho seguito il medesimo sistema e credo che dopo aver studiato, aver preso informazioni, aver avuto rapporti, non potevo far meglio. Ho nominato per lo studio di questo complesso problema una Commissione che è presieduta dal capo di stato maggiore della marina; ha, come membri, degli ammiragli, il generale macchinista e un colonnello macchinista, e può chiamare anche nel suo seno tutte le persone, sia militari, sia civili, competenti o studiosi in materia.

Credo infatti che l'onorevole Orlando sia stato da essa chiamato giorni fa.

Sembrami dunque che nella nomina e nel modo di esplicazione di questa Commissione la quale è assolutamente indipendente da ogni mia influenza, non potevo porre maggior sincerità e spirito liberale.

Essa dovrà terminare il suo lavoro nella prima metà del mese di ottobre e non sembra lungo il tempo perchè si tratta di un problema complesso e grave.

Esso implica anche la questione dei limiti di età per la posizione ausiliaria la quale, anzi, congloba tutte le altre questioni, perchè se io, come dicevo poco fa, applicassi mediante una legge, immediatamente, l'abbassamento dei limiti d'età per gli ufficiali macchinisti, ne verrebbe come conseguenza che si rimarrebbe senza ufficiali, il che nessuno, nemmeno l'onorevole Orlando, può certo volere.

Tanto l'onorevole Orlando, come l'onorevole D'Oria hanno accennato come la legge attuale ribadisce ed acuisce un trattamento speciale in certo qual modo contro i macchinisti. Io credo che ciò non sia: la legge non fa che mettere gli ufficiali macchinisti nella stessa condizione degli altri corpi della marina e con beneficio immediato.

Quanto ai reclami che fanno gli ufficiali macchinisti e i macchinisti nei giornali o in altre guise non posso che disapprovarli assolutamente. È una moda venuta adesso, sulla quale mi permetta la Camera di dire francamente la mia opinione. Non vi è nessuno che non reclami ai nostri tempi in questa benedetta Italia.

Siamo forse l'ultimo paese del mondo? (*Interruzione del deputato Pala*).

Scusi, onorevole Pala, anche lei ha por-

tato qui questa voce, ha chiesto al ministro se si è reso conto della disparità di fatto che si stabiliva tra gli ufficiali, che andranno in pensione ausiliaria con la legge nuova e quelli che vi sono andati con la legge vecchia. Vorrebbe forse che la legge avesse effetto retroattivo? Ma questo lo vorrebbero tutti gli impiegati. Quando l'anno scorso si approvò il disegno di legge sullo stato giuridico degli impiegati, evidentemente essendosi accresciuti gli stipendi vennero anche aumentate le pensioni.

Ma allora non si potrebbe fare nessun miglioramento di stipendio, perchè esso si ripercuote sempre in un miglioramento anche della pensione! Non è bello per il Parlamento che vuole migliorare le condizioni degli impiegati di sentire poi le voci di lagnanza di tutti gli altri, che sono già collocati a riposo magari da tempo immemorabile. Del resto questa è una cosa che riguarda il ministro del tesoro.

PALA. È andato via; la risposta era difficile!

MIRABELLO, *ministro della marina*. La sua supposizione è erronea; il ministro del tesoro è andato via perchè per le 11 era convocato il Consiglio dei ministri. Del resto il ministro del tesoro avrebbe potuto darle una risposta migliore della mia nella forma, ma la stessa nella sostanza.

Ognuno reclama, ognuno vuole qualche cosa di più; ma è possibile che anche con tutte le buone intenzioni del mondo si possa corrispondere a tante domande? Il sistema dei reclami anonimi, poi, da parte di ufficiali, è una cosa indegna perchè essi hanno sempre modo di reclamare per le vie regolamentari. Io non dirò che me ne ho a male, ma essi dovrebbero sapere che io fo tutto quello che è possibile: però non sempre un ministro può fare tutto quello che vuole. I ministri sono undici e gli interessi generali si debbono guardare in modo più complesso. Io non protesto dunque, ma la cosa è veramente nuova, e spero che avrà presto un termine, tanto più che le lamentele di pochi non rappresentano certamente l'opinione della maggioranza o almeno la volontà della maggioranza, che io credo molto più disciplinata di quello che vogliono farla apparire i giornali.

CHIESA EUGENIO. Stia attento perchè si cominciano a rivolgere ai deputati sovversivi.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Io non so se vi siano dei deputati sovver-

sivi o no; ma so che lei si fa spesso molto sentire; ora le dichiaro che tutti i deputati sono uguali e per me è proprio lo stesso rispondere all'uno o all'altro.

CHIESA EUGENIO. Ma a noi preme l'interesse dello Stato!

MIRABELLO, *ministro della marina*. Senta, onorevole Chiesa, tanto so che ella, per principio, dà sempre voto contrario. Quindi nel risponderle non ho neanche il piccolo interesse di assicurarmi il suo voto. Io faccio le cose secondo coscienza e per servire il mio paese.

CHIESA EUGENIO. Tutti siamo qui per questo!

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ora devo dire qualche parola per rassicurare l'onorevole D'Oria che mi ha fatto precise domande circa la questione dei cinque anni. Questo è un beneficio della navigazione che c'è sempre stato. Nulla fu variato per gli ufficiali macchinisti. Cinque anni di servizio dopo quindici di navigazione.

D'ORIA. Prima erano sei.

MIRABELLO, *ministro della marina*. No, è stato sempre così. È detto anche nella relazione ministeriale:

« Concede, infatti, l'articolo 10 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni che i militari dell'armata possano invocare il collocamento a riposo e quindi in posizione ausiliaria, tre anni prima dell'età prescritta e gli ufficiali ammiragli e superiori a 25 anni di servizio in luogo di 30, sempre quando contino 15 anni di servizio di bordo ».

Non vi è quindi nulla di variato.

E vengo all'ordine del giorno dell'onorevole Salvatore Orlando.

PRESIDENTE. Permetta; poichè la Camera non lo conosce, ne do lettura:

« La Camera, approvando l'iniziativa che il ministro della marina ha preso col nominare una Commissione incaricata di proporre riforme per il Corpo dei macchinisti navali, ritiene intanto opportuno rendere, in un termine il più breve possibile, compatibilmente colle necessità dei servizi, uguali le condizioni di ritiro degli ufficiali macchinisti e degli ufficiali di vascello, specie per ciò che riguarda i limiti di età.

« Orlando S., D'Oria, Foscari, Samoggia, Dentice, Di Palma, N. Gallino, Paratore, Marcello, Saudino, Moschini e Ancona ».

Continui, onorevole ministro.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ringrazio l'onorevole D'Oria ed anche l'onorevole Orlando delle loro gentili parole, ma proprio vorrei pregare gli onorevoli proponenti di non insistere nel loro ordine del giorno.

Esso è fuori di luogo in questa discussione delle pensioni. Risulta da quello che ho detto prima che io rivendico a me l'iniziativa di questa proposta.

Ora quest'ordine del giorno, pur benevolo, specialmente nella sua prima parte, verso di me, contiene un incitamento al ministro, e domando se è giusto di dare questi incitamenti, dal momento che ho dimostrato (e lo stesso onorevole Orlando lo ha riconosciuto) che ho studiato completamente questa questione, ed ho nominato una autorevolissima Commissione per la soluzione del problema.

Prego pertanto gli onorevoli proponenti di volerlo ritirare, riservandosi l'onorevole Orlando di ripresentarlo, se crederà, nella discussione del bilancio della marina.

PALA. Lo accetti come raccomandazione.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Non posso accettarlo nemmeno come raccomandazione, perchè mira a togliere al Governo la sostanza di quella iniziativa che ha già preso.

Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Trattandosi di un ordine del giorno presentato ieri, non posso esprimere il parere della Giunta del bilancio; ma mi sia lecito di esprimere il mio personale, pregando gli onorevoli Salvatore Orlando, Pala ed altri, dal momento che c'è già una Commissione che studia la materia e dovrà fare opportune proposte, di prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

Si accontentino di questo, nella certezza che quando la Commissione avrà studiato il progetto e lo avrà presentato al ministro ed il progetto verrà alla Camera, troveranno anche gli ufficiali macchinisti nella giustizia della Camera quell'accoglimento delle loro giuste aspirazioni che hanno trovato gli ufficiali di vascello.

L'onorevole ministro ha accennato che questa è una legge di parificazione. Ed è vero. Non è soltanto da un anno e mezzo circa che gli ufficiali di marina aspettano questa legge, è da due anni, da quando fu

approvata la legge che ha aumentate le pensioni degli ufficiali dell'esercito di terra, legge che è del 14 luglio 1907, e che la Camera approvò il 27 giugno di quell'anno. Le vicende parlamentari hanno impedito al ministro della marina di vedere sodisfatto questo voto della parificazione delle pensioni degli ufficiali della marina a quelle degli ufficiali dell'esercito di terra.

Quindi io credo che i nostri colleghi non vorranno ritardare oltre questa parificazione, e dal momento che hanno detto di accettare il disegno di legge quale fu proposto dalla Giunta generale del bilancio, vorranno prendere atto delle dichiarazioni del ministro che da tempo ha nominato una Commissione speciale per lo studio di quanto forma oggetto dell'ordine del giorno e ne ha sollecitato i lavori.

Intanto per non ritardare questa opera di giustizia li prego senz'altro di permettere che si passi alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Onorevole Orlando, mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

ORLANDO SALVATORE. Io debbo dire una parola per giustificarmi dall'accusa, che si è fatta, di inopportunità a questo ordine del giorno.

Ora nella prima parte di quest'ordine del giorno si constata l'iniziativa del ministro, perchè noi vogliamo lasciarla a lui, sebbene io creda che un deputato possa e debba avere iniziative di questo genere.

Nella seconda parte poi, in quella che è la parte concreta dell'ordine del giorno, in sostanza si domanda che nella legge delle pensioni si stabilisca per gli ufficiali macchinisti un limite di età uguale a quello degli ufficiali di vascello, perchè questa differenza ha portato alla differenza della quota annua di incremento, che è un'altra forma con cui si ferisce il corpo dei macchinisti e perchè l'abbassamento dei limiti d'età solleciterà la carriera.

Noi non abbiamo fatto che richiamare una promessa fatta due anni e mezzo or sono dal ministro, di provvedere cioè all'abbassamento dei limiti di età.

Su questo punto non si è fatto nulla finora, quindi io ho creduto di richiamare il ministro al mantenimento di questa promessa, che, se fosse stata mantenuta o fosse in via di esserlo, non avrei presentato il mio ordine del giorno.

Detto questo come giustificazione dell'ordine del giorno, quanto a mantenerlo io non credo di farlo; e poichè il ministro non

lo accetta, non voglio insistere perchè sia messo in votazione, perchè se fosse respinto dalla Camera, si comprometterebbe una questione che è gravissima.

Questo debbo dire in coscienza, perchè amo la marina come l'onorevole ministro ed ho portato molte volte la mia modesta parola, per quanto con insuccesso, anche in difesa degli ufficiali di vascello quando ho creduto che i loro interessi e diritti fossero lesi, come l'ho portata oggi per gli ufficiali macchinisti.

Dico però che la questione è gravissima, e il non consenso dell'onorevole ministro al mio ordine del giorno temo non potrà fare che cattiva impressione. Non ho altro da dire.

**PRESIDENTE.** Dunque ritira l'ordine del giorno?

**ORLANDO SALVATORE.** Lo ritiro, ripromettendomi di risollevarla la questione quando verrà in discussione il bilancio della marina.

**MIRABELLO, ministro della marina.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**MIRABELLO, ministro della marina.** Ringrazio l'onorevole Orlando di avere voluto ritirare il suo ordine del giorno.

Mi permetto però di aggiungere che dopo le spiegazioni che ho date alla Camera e che mi sembrano esaurienti, il mio rifiuto di accettare quell'ordine del giorno non può fare cattiva impressione negli ufficiali macchinisti. Essi sanno benissimo che in vita mia non ho mai promesso una cosa senza mantenerla. E l'affermare che nulla ho fatto in questi due anni per l'abbassamento dei limiti di età non è giusto, non è esatto. Perchè non si può fare tutto d'un colpo, come ho dimostrato; fare tutto d'un colpo sarebbe troncato di netto un albero che adesso è vigoroso e serve ed è uno dei più potenti fattori della difesa nazionale sul mare.

**PRESIDENTE.** Poichè l'onorevole Salvatore Orlando non insiste nel suo ordine del giorno, passeremo alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

All'articolo 74 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e modificato con la legge 14 luglio 1907, n. 482, aggiungere:

Per gli ufficiali della regia marina sotto-indicati la pensione sarà liquidata secondo la seguente tabella:

**Tabella delle frazioni da applicarsi nella liquidazione delle pensioni agli ufficiali della regia marina.**

GRADO	Stato maggiore generale		Corpo del genio navale Corpo sanitario Corpo di commissar.	
	1		2	
	sopra le prime 2000 lire	sopra ogni rimanente somma	sopra le prime 2000 lire	sopra ogni rimanente somma
Guardiamarina e sottotenente . . . .	1/30	1/46	1/36	1/54
Sottotenente di vascello e tenente .	1/30	1/45	1/35	1/53
Tenente di vascello e capitano . . . .	1/27	1/41	1/32	1/49
Capitano di corvetta e maggiore . . .	1/32	1/49	1/34	1/52
Capitano di fregata e tenente colonnello .	1/34	1/51	1/35	1/52
Capitano di vascello e colonnello . . .	1/37	1/55	»	»

Le pensioni per ferite o infermità contratte per causa di servizio, di cui all'articolo 101 del testo unico sopracitato, saranno sempre computate secondo le aliquote indicate nella colonna 1 della tabella, a qualsiasi Corpo appartenga l'ufficiale.

(È approvato).

#### Art. 2.

Per quanto riguarda gli ufficiali della regia marina, l'articolo 67 del citato testo unico è modificato come segue:

Sono computati come servizio effettivo agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma:

a) sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia all'ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo;

b) cinque anni antecedenti al conseguimento della laurea di ingegneria agli ufficiali del Corpo del genio navale;

c) due anni antecedenti al conseguimento della licenza delle Facoltà fisico-matematiche agli ufficiali della regia marina che furono ammessi alla regia Accademia navale subordinatamente alle condizioni del possesso del titolo suddetto.

Tali periodi di sei, cinque e due anni non possono decorrere che dalla età di 17 anni.

I servizi militari che gli ufficiali indicati nei comma a), b) e c) avessero effettivamente prestati anteriormente al conseguimento



mento dei titoli di studio dianzi accennati, non sono computati, a meno di rinunciare all'intero calcolo degli anni sopradetti.

(È approvato).

Art. 3.

Per quanto riguarda gli ufficiali della regia marina, all'articolo 87 del citato testo unico, quale fu modificato dalla legge 19 luglio 1906, n. 389, sono aggiunti i seguenti comma :

Gli ufficiali della regia marina in attività di servizio che vengono collocati in posizione ausiliaria in applicazione dei limiti di età stabiliti dall'articolo 6 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897, dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1898, n. 59, e dall'articolo 5 della legge 27 marzo 1904, n. 114, non potranno essere collocati a riposo, eccetto il caso di motivi disciplinari o di salute, fino a che non abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita pel grado col quale furono collocati nella predetta posizione di servizio ausiliario.

L'obbligo di mantenerli a tale scopo nella posizione di servizio ausiliario è però limitato ad otto anni.

Anche gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, pur conservando la idoneità pel grado del quale sono investiti, potranno essere collocati in posizione ausiliaria (o direttamente o pel tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di età e di servizio) e trattenuti in tale posizione fino a che abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il loro grado, sempre però per non più di otto anni.

(È approvato).

Art. 4.

All'articolo 9 del citato testo unico aggiungere:

Gli ufficiali superiori della regia marina potranno però, anche prima di aver raggiunto i 52 anni di età ed i 30 di servizio, far valere il diritto di cui sopra, purchè abbiano raggiunto gli estremi di età e di servizio all'uopo richiesti pel grado di tenente di vascello e corrispondenti.

In questo caso la pensione sarà liquidata colle stesse norme e competenze dovute pel grado di tenente di vascello e corrispondenti, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio passato nei gradi superiori.

(È approvato).

Art. 5.

All'articolo 10 del citato testo unico è sostituito il seguente :

Per i militari della regia marina l'età ed il servizio richiesti per esercitare il diritto a pensione per anzianità di servizio sono ridotti, per tutti indistintamente, di una quantità pari al terzo della navigazione compiuta su navi armate od in riserva, però in nessun caso potranno i limiti di età e di servizio stabiliti dal precedente articolo 9 essere ridotti di più di cinque anni.

(È approvato).

Art. 6.

All'articolo 103 del citato testo unico è aggiunto il seguente comma, con decorrenza dal 1° gennaio 1907:

La pensione da liquidarsi agli ufficiali subalterni della regia marina non può in niun caso essere inferiore a quella massima spettante ai sottufficiali con grado di maresciallo.

(È approvato).

Art. 7.

All'articolo 65 del testo unico aggiungere:

Il tempo di imbarco in qualità di medico di bordo degli ufficiali medici della regia marina sulle navi che trasportano emigranti è computato, agli effetti della pensione, come l'imbarco su regie navi in armamento.

Questa disposizione è estesa agli ufficiali degli altri Corpi della regia marina quando essi sieno investiti della carica di commissari viaggianti-per l'emigrazione.

Il tempo d'imbarco su navi non appartenenti allo Stato, incaricate di missioni scientifiche commerciali, è computabile, agli effetti della pensione per il personale della regia marina, autorizzato a far parte delle missioni stesse, qualora la detta autorizzazione venga in seguito confermata con decreto ministeriale che ne indichi la durata.

Queste disposizioni avranno pure effetto per coloro che prima della entrata in vigore della legge siansi trovati nelle condizioni da essa considerate.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili solo agli ufficiali della regia ma.

rina che alla data della sua promulgazione si troveranno:

1° in servizio attivo permanente, in aspettativa, in disponibilità;

2° in posizione di servizio ausiliario.

(È approvato).

#### Art. 9.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, in quello del tesoro e nello stato di previsione dell'entrata le modificazioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

#### Sui lavori parlamentari.

COMANDINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

COMANDINI. Non so se quel che dico sia rituale; ma vorrei far presente alla Camera che, al numero due dell'ordine del giorno della seduta di ieri, c'era un disegno di legge, concernente i maestri in soprannumero, che ha un carattere di urgenza, per questa ragione: che la legge impone ai comuni di aprire i concorsi pei posti di maestro, entro il 15 giugno.

Questo disegno di legge o, meglio, proposta di legge (perchè è d'iniziativa parlamentare) era in istato di relazione, quando fu chiusa la legislatura.

Ora l'abbiamo portata innanzi rapidamente, perchè ci preoccupiamo della possibilità che si aprano i concorsi, rendendo in gran parte inutile la legge presentata; e allora io farei la proposta, dal momento che gli altri argomenti non hanno carattere di urgenza e non sono giunti i termini fatali per discuterli, farei questa proposta...

PRESIDENTE. Sono avvertito, in questo istante, che ieri sera fu accennato a questo argomento, ma che la Camera deliberò l'ordine del giorno, così come è, per stamane.

COMANDINI. Allora non aggiungo altro, facendo però notare che non c'è ragione...

PRESIDENTE. Se ella fosse stato presente, avrebbe potuto opporsi, come mi sarei opposto io.

COMANDINI. ...di fare precedere la discussione di altre leggi; tanto che abbiamo

lasciato a metà persino quella sull'ispezione sulle scuole medie...

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Che è urgente.

COMANDINI. ...che è tanto urgente, ripeto io pure.

Non insisto, dal momento che l'onorevole Presidente mi ha avvertito che questo è l'ordine del giorno stabilito per stamane.

PRESIDENTE. La Camera è sempre padrona del suo ordine del giorno; ma ieri venne stabilito, come l'abbiamo sott'occhio, l'ordine del giorno di stamane.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Mi permetto di pregare l'onorevole Comandini di lasciar continuare la discussione dei disegni di legge come sono disposti nell'ordine del giorno.

COMANDINI. Sì! Sì!...

#### Discussione del disegno di legge: Norme per il transito e soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno, il cui titolo « Rapporti fra le navi mercantili e le opere di fortificazione dello Stato » essendo stato riscontrato molto strano è stato modificato dalla Commissione nel seguente: Norme per il transito e soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato ».

Onorevole ministro della marina, accetto [che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione?

MIRABELLO, *ministro della marina*. Accetto; è concordato.]

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

PAVIA, *segretario, legge: (Vedi Stampato n. 53-A)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARCELLO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO, *relatore*. Unicamente per dire che sono incorsi due errori nella stampa della relazione. All'ultimo capoverso della pagina 2, colonna 1ª dove si dice: *articolo 1-bis*, va letto: 2° comma dell'articolo 1; ed alla nota della seconda colonna, invece di pagina 105, deve dirsi pagina 100.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo

di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il transito ed il soggiorno delle navi mercantili nazionali e straniere può essere vietato in qualunque tempo ed in qualsiasi determinata località interna o foranea dei mari dello Stato, quando ciò sia richiesto dall'interesse della difesa nazionale.

Ai soli effetti della presente legge, per mari dello Stato s'intende la zona di mare compresa entro dieci miglia marine dal lido. Per i golfi, i seni e le baie, la zona delle dieci miglia è misurata a partire da una linea retta tirata a traverso la insenatura nella parte più foranea in cui l'apertura non abbia un'ampiezza superiore alle venti miglia.

(È approvato).

Art. 2.

Le località, nelle quali è vietato il transito ed il soggiorno delle navi mercantili, sono designate mediante decreti reali, su proposta del ministro della marina.

(È approvato).

Art. 3.

Nei casi di urgenza, le designazioni indicate nell'articolo precedente sono fatte mediante decreti del ministro della marina, con ordinanze del comandante della piazza forte marittima locale, oppure del più elevato in grado o più anziano fra i comandanti le navi da guerra che si trovano sul posto.

(È approvato).

Art. 4.

I decreti e le ordinanze summenzionate devono essere pubblicate per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, affisse presso tutte le Capitanerie e gli Uffici di porto, e comunicate ai consoli stranieri residenti nelle città marittime.

(È approvato).

Art. 5.

I semafori, le stazioni di segnalazione e le navi da guerra in servizio locale devono, in conformità degli usi marittimi internazionali, fare segnali alle navi mercantili di allontanarsi dalle località, per le quali esiste il divieto di transito e di soggiorno.

(È approvato).

Art. 6.

Il ministro della marina può concedere alle navi mercantili speciali permessi di transito e di soggiorno, e può delegare tale sua facoltà al comandante della piazza forte marittima competente.

(È approvato).

Art. 7.

Qualora una nave mercantile si accinga a transitare in uno specchio d'acqua escluso dal libero transito in forza di decreti od ordinanze, di cui ai precedenti articoli, la fortezza o la nave da guerra più vicina deve intimare ad essa di allontanarsi. L'intimazione è fatta mediante un colpo di cannone a polvere.

Dopo due minuti dall'intimazione, se questa non abbia avuto effetto, ed anche prima se l'urgenza lo richieda, sarà ripetuta l'intimazione mediante un colpo di cannone a palla diretto a proravia della nave col proposito di non colpirla.

(È approvato).

Art. 8.

Nel caso che la nave mercantile pur dopo la seconda intimazione non si arresti, può essere usata la forza contro di essa, facendo anche uso delle artiglierie.

(È approvato).

Art. 9.

È in facoltà dell'autorità marittima di inviare sulla nave mercantile, che abbia contravvenuto o tentato di contravvenire all'esistente divieto, un ufficiale od altro funzionario per l'accertamento dell'identità della nave stessa e dei colpevoli.

Il funzionario incaricato di tale servizio avrà la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria per tutti gli effetti di legge.

(È approvato).

Art. 10.

Qualora sia richiesto da particolari circostanze, la nave incorsa nella contravvenzione può essere condotta, insieme alle persone che vi si trovano a bordo, in un porto dello Stato ed ivi posta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

(È approvato).

Art. 11.

Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda

da lire cento a duemila a carico del capitano della nave.

Quando siasi dovuto fare uso della forza, l'ammontare dell'ammenda non può essere minore di lire mille, ed è sempre aggiunta l'altra pena degli arresti da uno a dodici mesi a carico del capitano.

I relativi procedimenti saranno sempre spediti di urgenza.

(È approvato).

#### Art. 12.

Le navi nazionali o strauiere che siano incorse nelle contravvenzioni previste dalla presente legge potranno essere trattentate a disposizione delle autorità marittime fino a quando non abbiano versato l'ammontare delle ammende inflitte, salvo che non sia prestata corrispondente cauzione.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

### Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alla riserva navale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alla riserva navale.

Domando all'onorevole ministro se accetta il progetto della Commissione.

MIRABELLO, *ministro della mariniera*. Accetto il testo concordato; soltanto all'articolo 4 dovrò far rilevare che c'è un errore di stampa.

DI PALMA, *relatore*. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Parli.

DI PALMA, *relatore*. Mi permetto di ricordare che all'articolo 4, come ha detto l'onorevole ministro della marina, è stato commesso un errore di impaginazione, che bisogna correggere nel dar lettura degli articoli.

L'articolo 4, al secondo comma, deve dire così: Vi sono assegnati, d'ufficio, ufficiali in posizione di servizio ausiliario, ufficiali in congedo provvisorio in attesa del collocamento nella predetta posizione, gli ufficiali provenienti dal servizio attivo, ecc., come nel resto dell'articolo.

PRESIDENTE. Sta bene, si farà la correzione nel dar lettura dell'articolo.

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato*, n. 50-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

(Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passiamo alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

I quadri della riserva navale completano quelli attivi, nella misura richiesta dalle esigenze della guerra.

(È approvato).

#### Art. 2.

I quadri degli ufficiali della riserva navale comprendono:

a) gli ufficiali provenienti dai quadri attivi dei differenti Corpi della regia marina;

b) gli ufficiali di complemento;

c) gli ufficiali della marina mercantile, che soddisfino alle condizioni in seguito determinate.

(È approvato).

#### Art. 3.

I quadri della riserva navale sono divisi in:

a) quadri mobilitabili;

b) quadri onorari.

Appartengono ai primi gli ufficiali destinati, in caso di mobilitazione, all'esercizio di determinati servizi, sia nei dipartimenti e difese costiere, sia sulle unità del naviglio sussidiario e di quello ausiliario.

Appartengono ai secondi gli ufficiali della riserva navale i quali non trovano impiego nei quadri mobilitabili.

(È approvato).

#### Art. 4.

I quadri mobilitabili sono determinati annualmente dal ministro della marina in base alle esigenze del servizio di guerra.

Vi sono assegnati, di ufficio, ufficiali in posizione di servizio ausiliario, ufficiali in congedo provvisorio in attesa del collocamento nella predetta posizione, gli ufficiali provenienti dal servizio attivo cui incombe ancora l'obbligo del servizio militare e gli ufficiali di complemento. Vi possono essere iscritti, previa loro domanda, gli altri ufficiali provenienti dal servizio attivo.

(È approvato).

## Art. 5.

Possono, in via eccezionale, essere iscritti nei quadri onorari della riserva navale, con titoli corrispondenti agli alti gradi della gerarchia militare, quelle notabilità nazionali che con l'esercizio o con la coltura di studi connessi con la tecnica navale hanno acquistato speciali benemeritenze.

Tali titoli saranno conferiti con decreto reale, sopra parere conforme del Comitato degli ammiragli, e determinati dal regolamento di cui all'articolo 22.

(È approvato).

## Art. 6.

Possono essere iscritti tra gli ufficiali dello stato maggiore generale nella riserva navale (quadri onorari) i capitani della marina mercantile in servizio professionale:

a) col grado di capitano di corvetta, quando abbiano il brevetto di capitano superiore e contino non meno di due anni di navigazione in comando di piroscafi impiegati in lontani traffici, ovvero tre anni di navigazione in comando di navi a vela destinate a viaggi di lungo corso. I capitani di lungo corso che abbiano avuto per quattro anni il comando di piroscafo in navigazione transoceanica saranno considerati come i capitani superiori della marina mercantile, e quindi capaci di conseguire il grado di capitano di corvetta;

b) col grado di tenente di vascello, i capitani di lungo corso con sei anni di navigazione di cui due anni al comando di piroscafi, ovvero con sei anni di navigazione, di cui tre anni in comando di navi a vela destinate a viaggi di lungo corso.

A questo articolo vi è un emendamento proposto dall'onorevole Marcello. Però dovrebbe essere accettato dal ministro e dalla Commissione, perchè possa mettersi a partito.

DI PALMA, *relatore*. Ne abbiamo conoscenza e la Commissione per parte sua non ha difficoltà ad accettarlo.

DAL VERME, *presidente della Commissione*. La Commissione lo fa suo.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Io lo accetto.

MARCELLO. Se il ministro e la Commissione accettano il mio emendamento e dichiarano anzi di farlo proprio, io li ringrazio, e mi astengo dal disturbare la Camera con la mia parola per svolgerlo.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'articolo 6 con la modificazione proposta

dall'onorevole Marcello, ed accettata dal ministro della marina e dalla Commissione:

I capitani della marina mercantile in servizio professionale possono essere iscritti nel ruolo degli ufficiali dello stato maggiore generale (riserva navale); (quadri onorari):

a) col grado di capitano di corvetta, i capitani superiori di lungo corso che abbiano tenuto, per non meno di due anni, il comando di piroscafi in viaggi di lungo corso, oppure, per tre anni, di navi a vela impiegati negli stessi viaggi;

I capitani di lungo corso che abbiano tenuto, per quattro anni, comando di piroscafi addetti al trasporto di passeggeri in viaggi di lungo corso:

b) col grado di tenente di vascello, i capitani di lungo corso con sei anni di navigazione, di cui due anni al comando di piroscafi, ovvero con sei anni di navigazione, di cui tre anni in comando di navi a vela destinate a viaggi di lungo corso.

Metto a partito l'articolo 6, così modificato.

(È approvato).

## Art. 7.

Sono nominati ufficiali di complemento nei quadri della riserva navale, quando soddisfino a determinate esigenze di idoneità da stabilirsi da apposito regolamento:

a) i cittadini dello Stato che, pur non avendo servito nella regia marina, non abbiano oltrepassata l'età di 40 anni, ed abbiano compiuto un determinato periodo di esercizio professionale che li renda atti all'esercizio di servizi militari, tecnici e navali della regia marina;

b) i sott'ufficiali della regia marina di determinate categorie, di grado corrispondente a quello di nocchiere di 1ª e di 2ª classe, i quali abbiano lasciato il servizio con almeno otto anni di servizio effettivo e non abbiano oltrepassati 45 anni di età;

c) i sottocapi e i comuni del Corpo reale equipaggi, all'atto del loro avviamento in congedo illimitato, quando abbiano seguito uno speciale corso di abilitazione.

L'organico degli ufficiali di complemento è fissato per decreto reale, in base alle esigenze del servizio ad essi affidato.

(È approvato).

## Art. 8.

I quadri degli ufficiali di complemento comprendono ufficiali dello Stato maggiore

generale, del Genio navale e del Corpo sanitario.

Possono essere ammessi tra gli ufficiali dello Stato maggiore generale, previo esperimento di idoneità:

a) come sottotenenti di vascello, i capitani di lungo corso che abbiano almeno tre anni di navigazione come ufficiali mercantili in servizio di guardia su piroscafi nazionali;

b) come guardiamarina:

1° i capitani di lungo corso che abbiano almeno un anno di navigazione come ufficiali mercantili in servizio di guardia su piroscafi nazionali;

2° i sott'ufficiali della regia marina di cui al capoverso b) dell'articolo precedente, provenienti dalle categorie marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri e semaforisti;

3° i sottocapi e i comuni di cui al capoverso c) dell'articolo precedente.

Possono essere ammessi nel Corpo del genio navale:

a) come tenenti ingegneri, gli ingegneri navali che abbiano due anni almeno di esercizio professionale;

b) come tenenti macchinisti, i macchinisti della marina mercantile, che abbiano un anno di direzione di macchina su piroscafi nazionali, il cui apparato motore abbia la forza di almeno 1000 cavalli indicati;

c) come sottotenenti macchinisti:

1° i macchinisti della marina mercantile che abbiano almeno tre anni di servizio su piroscafi nazionali, il cui apparato motore abbia la forza di almeno 1000 cavalli indicati;

2° i sott'ufficiali della regia marina, di cui al capoverso b) dell'articolo precedente, provenienti dalla categoria macchinisti.

Possono essere ammessi nel Corpo sanitario, come tenenti medici, i medici civili che contino non meno di due anni di esercizio professionale.

(È approvato).

#### Art. 9.

Gli ufficiali della riserva navale, durante il tempo in cui prestano servizio effettivo, sono considerati come aggregati ai rispettivi Corpi ed hanno gli stessi diritti, doveri, obblighi disciplinari, competenze, che risultano dall'applicazione delle leggi e regolamenti che riguardano gli ufficiali del servizio attivo del loro Corpo e grado.

(È approvato).

#### Art. 10.

La nomina degli ufficiali della riserva navale, le loro successive promozioni e la cessazione dal servizio hanno luogo per decreto reale su proposta del ministro della marina.

Le chiamate in servizio degli ufficiali assegnati ai quadri mobilitabili, sia in tempo di pace che nei casi di mobilitazione e di guerra e le successive dispense dal servizio attivo hanno luogo per decreto ministeriale.

(È approvato).

#### Art. 11.

Gli ufficiali della riserva navale, appartenenti ai quadri mobilitabili, in tempo di pace possono essere chiamati in servizio per istruzione:

1° ogni qualvolta venga richiamata alle armi la rispettiva classe di nascita;

2° quando vengano mobilitati i servizi cui essi sarebbero destinati in tempo di guerra;

3° previo loro consenso, in qualsiasi circostanza e per qualunque tempo.

Gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario possono essere chiamati in servizio nei casi contemplati dalla legge n. 2987 del 29 gennaio 1885.

(È approvato).

#### Art. 12.

In caso di mobilitazione generale o parziale della regia marina, gli ufficiali della riserva navale, appartenenti ai quadri mobilitabili, sono richiamati in servizio per completare i quadri attivi nelle destinazioni loro assegnate fin dal tempo di pace.

Durante lo stato di guerra, gli altri ufficiali della riserva navale debbono essere costantemente a disposizione del regio Governo.

Cessato lo stato di guerra, gli ufficiali della riserva navale richiamati in servizio sono dispensati dal servizio stesso, conservando il grado del quale erano rivestiti all'atto del congedamento.

(È appoggiato).

#### Art. 13.

Gli individui che non sono più vincolati dall'obbligo del servizio militare e che si trovano imbarcati, durante lo stato di guerra, su navi requisite dallo Stato per servizi ausiliari, possono, in seguito a loro domanda, essere arruolati pel solo periodo

di guerra, col grado corrispondente alla posizione che coprono sulla nave ausiliaria dove si trovano imbarcati, secondo la corrispondenza che sarà determinata dal Regolamento di cui all'articolo 22.

Gli ufficiali in tal modo arruolati saranno iscritti d'ufficio in soprannumero nell'organico degli ufficiali di complemento. I sott'ufficiali, sottocapi e comuni faranno parte dei militari del Corpo reale equipaggi.

(È approvato).

#### Art. 14.

Gli ufficiali della riserva navale, che non siano provvisti di pensione vitalizia, potranno cessare di appartenervi, in seguito a loro domanda, quando non siasi in istato di guerra, e purchè abbiano soddisfatto ad ogni obbligo di servizio militare, nei limiti prescritti dalla legge sulla leva marittima.

(È approvato).

#### Art. 15.

Gli ufficiali della riserva navale destinati ai quadri mobilitabili cessano di appartenervi e sono trasferiti nei quadri onorari, quando raggiungano le età di 60 anni se ufficiali superiori, di 55 anni se del grado di tenenti di vascello ed assimilati, di 50 anni se ufficiali subalterni, od anche quando, non avendo raggiunte le età suindicate, risultassero per qualsiasi motivo non idonei al servizio loro assegnato in tempo di guerra.

Se sono ufficiali di complemento, cesseranno di appartenere al relativo organico.

(È approvato).

#### Art. 16.

Gli ufficiali della riserva navale provenienti dal servizio attivo possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore all'ultimo che coprono, per almeno un anno, nei quadri attivi; eccettuati quelli che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio, od abbiano preso parte alle guerre per l'unità e l'indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, ai quali potrà essere accordata una seconda promozione.

Agli ufficiali della marina mercantile iscritti direttamente nei quadri onorari della riserva navale può essere concessa la promozione al solo grado superiore per segnalate azioni di merito marinaresco.

Gli ufficiali di complemento sono promossi a seconda delle vacanze che si fanno nel rispettivo organico, sempre quando abbiano compiuto quattro mesi di servizio attivo in ciascun grado.

Nessun ufficiale della riserva navale, ad eccezione degli ufficiali di complemento, può conseguire avanzamento, se non vennero promossi al grado superiore gli ufficiali di pari grado ed anzianità dello stesso Corpo nei quadri attivi.

(È approvato).

#### Art. 17.

L'avanzamento degli ufficiali della riserva navale ha luogo per anzianità e previo accertamento della idoneità alla promozione.

(È approvato).

#### Art. 18.

Saranno stabiliti dal ministro della marina corsi normali di istruzione per gli ufficiali di complemento, durante i quali detti ufficiali saranno considerati come richiamati in servizio attivo.

È fatta facoltà al ministro della marina di accogliere le domande di ufficiali, destinati ai quadri mobilitabili, per prestare un periodo di servizio attivo volontario, che non dovrà essere inferiore ad un mese, nè superiore a tre mesi. Durante tale periodo questi ufficiali saranno considerati come in servizio attivo.

(È approvato).

#### Art. 19.

Gli ufficiali assegnati ai quadri mobilitabili, ad eccezione degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario, quando siano chiamati in servizio attivo, hanno diritto alle indennità giornaliera che saranno stabilite dallo speciale regolamento.

Dette indennità sono cumulabili con gli averi di cui all'articolo 9.

(È approvato).

#### Art. 20.

Agli ufficiali di complemento di nuova nomina sarà assegnata una indennità per rifornimento di primo corredo di lire 300, da corrispondersi all'atto del primo periodo di servizio attivo.

(È approvato).

## Art. 21.

Sarà annualmente stanziata nel bilancio della marina una somma da determinarsi per rifornimento di primo corredo e per richiamo in servizio, per istruzione, degli ufficiali destinati ai quadri mobilitabili.

(È approvato).

## Art. 22.

Sarà provveduto con speciale regolamento, da approvarsi con regio decreto, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni contenute nell'attuale legge.

(È approvato).

Si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge, nella seduta pomeridiana.

**Discussione del disegno di legge: Riforma per l'ordinamento amministrativo e contabile della regia marina.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riforma per l'ordinamento amministrativo e contabile della regia marina.

Si dia lettura del disegno di legge.

**PAVIA, segretario, legge:** (Vedi Stampato n. 107-A).

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro della marina, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

**MIRABELLO, ministro della marina.** Accetto la modificazione concordata con l'onorevole relatore all'articolo 2.

**GIOVANELLI, relatore.** Perfettamente; cioè proponiamo che nell'articolo 2, prima delle parole *del Corpo Reale equipaggi* si aggiungano le altre *dei militari*.

**PRESIDENTE.** Ne terremo conto nella lettura degli articoli.

La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

(Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo alla discussione degli articoli:

## Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Corpo reale equipaggi è soppresso. Le sue attribuzioni per quanto concerne la provvista, la conservazione e la distribuzione del ve-

stuario sono affidate in ciascun dipartimento o comando militare marittimo alle rispettive direzioni di Commissariato militare.

(È approvato).

## Art. 2.

L'amministrazione dei militari del Corpo reale equipaggi è affidata alle autorità alla cui immediata dipendenza sono posti: e così ai Comandi di deposito, ai Comandi di distaccamenti istituiti nelle rispettive circoscrizioni ed ai responsabili di bordo delle regie navi.

(È approvato).

## Art. 3.

Il « Fondo vestiario e spese generali » del Corpo reale equipaggi è soppresso. I magazzini del vestiario sono sottoposti a norme analoghe a quelle vigenti per i magazzini delle sussistenze.

L'eventuale avanzo attivo risultante dallo stralcio del fondo suddetto sarà versato in Tesoreria e portato in aumento allo stanziamento del capitolo: « Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione del naviglio esistente ».

(È approvato).

## Art. 4.

In ciascuno dei regi arsenali marittimi, le funzioni amministrative e contabili comuni a tutte le Direzioni dei lavori e indipendenti dalla esecuzione dei lavori stessi, e cioè il servizio degli incanti, la stipulazione dei contratti, la ricognizione e la liquidazione delle forniture, il pagamento delle spese ad economia e la liquidazione ed il pagamento delle mercedi, sono accentrate in un ufficio di economato dipendente dal direttore generale dell'arsenale.

(È approvato).

## Art. 5.

In ciascuno dei regi arsenali marittimi, le funzioni contabili riassuntive e di riscontro e la tenuta delle scritture relative sono affidate ad un ufficio di ragioneria dipendente dal direttore generale dell'arsenale.

Le scritture sopra indicate sono riassunte presso la ragioneria dell'Amministrazione centrale.

(È approvato).



## Art. 6.

Presso le sotto-direzioni autonome dei lavori le attribuzioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, sono esercitate da uffici di economato e di ragioneria posti alla dipendenza del sotto-direttore.

(È approvato).

## Art. 7.

È abrogata la legge 14 luglio 1907, n. 504 e ogni disposizione contraria a quelle contenute negli articoli precedenti.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà provveduto alla modificazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Corpo reale equipaggi a bordo ed a terra e per gli altri servizi delle navi, e del regolamento per il servizio delle Direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei regi arsenali e cantieri marittimi.

Il ministro della marina è autorizzato ad emanare le disposizioni transitorie per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Modificazioni del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto ».

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, segretario, legge il disegno di legge: (Vedi Stampato n. 109-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente i

provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto, è modificato come segue:

« Allo stesso scopo è stabilita fino a tutto l'anno solare 1913 una sovratassa di centesimi cinque alla tassa di bollo dovuta sui biglietti per trasporto di viaggiatori sulle ferrovie e sui piroscafi, nonchè sui riscontri pel trasporto di bagagli e merci sulle ferrovie, sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura emesse nel Regno e provenienti dall'estero.

« La stessa sovratassa di centesimi cinque sarà dovuta per i biglietti di abbonamento e per i biglietti e riscontri relativi ai trasporti di viaggiatori e di merci sulle ferrovie in esercizio economico, di che agli articoli 16 e 18 della legge 30 giugno 1906, n. 272 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 31,245.90 da corrispondersi alla Tipografia della Camera dei deputati per la stampa dei documenti finanziari.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 31,245.90 da corrispondersi alla Tipografia della Camera dei deputati per la stampa dei documenti finanziari.

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, segretario legge: (V. Stampato n. 135-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È autorizzata l'iscrizione della somma di lire 16,817.35 a un nuovo capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1908-909 con la denominazione « Saldo di spesa residua pertinente all'esercizio 1907-908, per la stampa dei documenti finanziari presentati alla Camera dei deputati durante l'esercizio medesimo ».

(È approvato).

## Art. 2.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 14,428.55 al capitolo n. 108 « Spese di stampa » iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa occorrente per l'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del Ministero della guerra.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa occorrente per l'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del Ministero della guerra.

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, segretario, legge: (V. Stampato n. 36-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

*Articolo unico.*

È autorizzata la spesa di lire 250,000 per provvedere all'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del palazzo del Ministero della guerra.

Alla detta spesa di lire 250,000 verrà fatto fronte con i fondi già assegnati al capitolo 76 del bilancio della guerra, per l'esercizio finanziario 1908-909, parte straordinaria, denominato: Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazioni ed ampliamenti di quelli esistenti, impianto e riordinamenti di poligoni e di piazze d'armi, ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti.

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione della proposta di legge: Tombola a favore degli ospedali e dell'asilo dell'infanzia abbandonata in Modica.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Tombola a favore degli ospedali e dell'asilo dell'infanzia abbandonata in Modica.

Si dia lettura della proposta di legge.

PAVIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 141-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questa proposta di legge.

(Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passiamo alla discussione degli articoli:

## Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere alla città di Modica, con esonero di ogni tassa, una tombola telegrafica di lire ottocentomila.

(È approvato).

## Art. 2.

Il ricavato netto di tale tombola sarà diviso in eguali porzioni fra i due ospedali e l'istituendo asilo dell'infanzia abbandonata.

(È approvato).

Questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione della proposta di legge: Tombola telegrafica per un nuovo ospedale in Pordenone.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Tombola telegrafica per un nuovo ospedale in Pordenone.

Si dia lettura della proposta di legge.

PAVIA, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 144-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questa proposta di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

*Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato a concedere con esonero da ogni tassa a beneficio dell'ospedale civile di Pordenone, una tombola telegrafica per l'ammontare di lire ottocentomila, secondo un piano da approvarsi dal Ministero delle finanze.

Nessuno chiedendo di parlare, questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione della proposta di legge: Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile di Teramo e dell'erigendo ospedale civico di Giulianova.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile di Teramo, e dell'erigendo ospedale civico di Giulianova.

Si dia lettura della proposta di legge.

**PAVIA, segretario, legge:** (Vedi *Stampato* n. 136-A).

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta su questa proposta di legge. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

*Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa erariale, una tombola telegrafica nazionale per l'ammontare di lire 300,000 a favore dell'ospedale civile di Teramo e dell'erigendo ospedale di Giulianova, in parti uguali fra loro, ed a fissare la data della estrazione.

Nessuno chiedendo di parlare, questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina a mezzogiorno.

---

**PROF. EMILIO PIOVANELLI**

*Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.*

---

Roma, 1909. — Tip. della Camera dei Deputati.

